

**OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2016.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che con Legge Regionale del 24 luglio 2015, n. 20 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune di Ville d’Anania, mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Visto l’art. 18 della L.P. n. 21 dd. 30.12.2015 che ha apportato delle modifiche alla L.P. 30.12.2014 n. 14, relativa alla disciplina dell’Imposta immobiliare semplice, IMIS;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale, con riferimento alla manovra di fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali si impegnano a preservare il volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore di cittadini ed imprese, specialmente quelle imprese che beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali.

Dato atto che in riferimento a quanto sopra, per l’anno 2016 il quadro delle aliquote IMIS standard fissato per legge è il seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale categorie DIVERSE da A1, A8 e A9	0,00%
Abitazione principale con categorie A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo con categoria C1, C3, D2 e A10	0,55%
Fabbricati ad uso non abitativo con categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,10%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Dato atto inoltre che per i fabbricati aventi categoria D10 e per i fabbricati con annotazione di ruralità strumentale, per l’anno 2016, la deduzione dalla base imponibile, è stata fissata ad Euro 1.500,00, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2466 del 30 dicembre 2015, in riferimento all’abitazione principale, per il nuovo Comune di Ville d’Anania, è stata fissata detrazione d’imposta pari ad Euro € 339,28.-, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta;

Considerato che al Comune è comunque attribuita la facoltà di modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 e secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 4, 5, 6 e 6bis della legge provinciale n. 14 del 2014;

Vista la propria precedente deliberazione n. 133 dd. 22.03.2016 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che, con riferimento alle fattispecie impositive, ha previsto l'assimilazione all'abitazione principale, dell'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o abitazione da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;

Considerato inoltre che a partire dal periodo d'imposta 2016, l'art. 1 commi da 21 a 24 della L. n. 208/2015, modifica le modalità catastali di calcolo della rendita dei fabbricati iscritti nella categorie D e E, escludendo la componente riferita al valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo. Tale cambiamento può comportare una variazione, anche significativa, del gettito IMIS derivante dai fabbricati del gruppo D;

Condivise le finalità espresse nel Protocollo d'intesa e nella legge provinciale 21/2015 e valutato di proporre le seguenti aliquote IMIS 2016 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale A1, A8 e A9	0,350%	€. 339,28		€. 1.590,36
Abitazioni principale non di lusso	0,00%			€. 0,00
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%			€. 521.548,70
Fabbricati ad uso non abitativo categorie: C1 - C3 - D2 - A10	0,55%			€. 64.413,60
Fabbricati ad uso non abitativo Categorie: D1 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9	0,790%			€. 206.851,00
Altri fabbricati ad uso non abitativo diversi da quelli sopra elencati	0,895%			€. 131.142,28
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,20%		€. 1.500,00	€. 74.145,00
Aree edificabili	0,895%			€. 470.012,63

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad Euro 1.469.703,57.-, come dimostrato con la tabella sopra esposta;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili di cui alla categoria catastale D la cui IMUP, ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato ma che a fronte di ciò, è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale;

Preso atto inoltre che dei mancati proventi derivanti dalla esenzione dell'abitazione principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1/A/8 e A/9, e delle relative pertinenze si farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopracitato fondo perequativo;

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 dd. 30.12.2015 di nomina del Commissario straordinario;

Accertata la propria competenza e dato atto che si tratta di un provvedimento assunto con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

### DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale cat. A1 – A8 – A9	0,35%	€. 339,28	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo Categorie C1 – C3 – D2 – A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo: Categorie D1 – D3 – D4 - D6 - D7 – D8 – D9	0,79%		
Altri fabbricati ad uso non abitativo diversi da quelli sopra elencati	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,20%		€. 1.500,00
Aree edificabili	0,895%		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che le presenti condizioni trovano applicazione dall'01.01.2016;
4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.